

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3385 del 28/06/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA LONGAGNANI ECOLOGIA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO A MODENA, VIA GIARDINI, 1314, LOCALITA' BAGGIOVARA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3500 del 28/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA LONGAGNANI ECOLOGIA S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO A MODENA, VIA GIARDINI, 1314, LOCALITA' BAGGIOVARA.

In data 20/06/2016, la ditta Longagnani Ecologia S.r.l. avente sede legale e impianto a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta. La domanda ed i relativi elaborati tecnici sono stati acquisiti agli atti di questa Agenzia con prot. n. PGMO/2016/11152 del 20/06/2016.

Attualmente nell'impianto in oggetto la Ditta svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Tale attività consiste nella messa in riserva, selezione, cernita, pressatura e cesoiatura per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie, End of Waste o rifiuti da destinare ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

In particolare, le Materie Prime Secondarie e End of Waste si originano dall'attività esercitata sui rifiuti di carta e cartone e sui rottami metallici.

L'impianto è identificato catastalmente al foglio 214, mappale 189. Nel sito sono presenti due capannoni/tettoie dotate di pavimentazione in cemento ed un'area cortiliva pavimentata. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie/End of Waste e le lavorazioni avvengono sia all'interno delle strutture coperte sia nell'area esterna; quest'ultima è adibita anche al transito dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto. Sono inoltre presenti una pesa a ponte e le attrezzature e i macchinari per la lavorazione dei rifiuti, quali due presse ed una cesoia.

I rifiuti e le Materie Prime Secondarie/End of Waste sono stoccati in cumuli, contenitori e balle.

Le acque meteoriche ricadenti nell'area cortiliva adibita a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti vengono raccolte e recapitate nella pubblica fognatura. Preliminarmente allo scarico, tali acque vengono sottoposte a trattamento di sedimentazione e disoleazione.

L'esercizio dell'attività sopra descritta è legittimato dai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 117 del 09/07/2012, avente validità sino al 08/07/2022. Tale autorizzazione è stata integrata con determinazioni n. 6 del 11/01/2013 e n. 201 del 12/07/2013. In particolare con la determinazione n. 6 del 11/01/2013 è stata integrata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 con la sezione relativa alle emissioni diffuse sviluppate dall'attività.

- Iscrizione al n. MOD008 del Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, avente validità sino al 14/05/2018. Tale Registro è gestito da ARPAE S.A.C. di Modena a decorrere dal 01/01/2016.
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte nell'insediamento, rilasciata dal comune di Modena con atto prot. n. 33632 del 23/03/2012, scaduta in data 29/12/2016.

Con l'istanza presentata il proponente intende:

- acquisire l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività;
- acquisire il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originarie nell'insediamento;
- gestire l'impianto interamente in procedura ordinaria, rinunciando pertanto all'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06;
- introdurre alcune nuove attività quali il disassemblaggio di apparecchiature di grandi dimensioni (non RAEE), pelatura cavi e selezione di rifiuti misti da costruzione e demolizione;
- rimodulare i quantitativi massimi in stoccaggio istantaneo e i quantitativi annuali per i rifiuti gestiti in modalità R12, nonché riorganizzare il lay-out dell'impianto.

L'istanza non prevede interventi di tipo strutturale all'impianto, né incrementi ai quantitativi di rifiuti gestiti in modalità R3 ed R4.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 208, stabilisce che le Regioni approvano i progetti per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le proprie funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, tra le quali il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Dalla lettura combinata dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente si rileva:

- a) la procedura di approvazione dei medesimi progetti, in particolare la convocazione di un'apposita "Conferenza dei Servizi";
- b) che l'ARPAE, in caso di valutazione positiva e sulla base delle risultanze della Conferenza, approva il progetto e autorizza la realizzazione e gestione dell'impianto;
- c) che l'approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Organi Regionali, Provinciali e Comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori;
- d) che la procedura di approvazione dei progetti si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

La domanda in questione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 20/04/2017 (di cui al verbale CR/04/17). Nell'ambito della seduta è stato acquisito il parere del comune di Modena in merito agli aspetti urbanistici, prot. n. 60472 del 20/04/2017, dal quale si rileva la conformità dell'attività con le destinazioni d'uso definite dalla vigente normativa del Piano Regolatore.

La Conferenza ha altresì ritenuto di escludere l'intervento dall'assoggettamento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, in quanto l'istanza non prevede interventi di tipo strutturale, né incrementi ai quantitativi di rifiuti gestiti in modalità R3 ed R4. L'operazione R12 richiesta sulle nuove tipologie di rifiuto non rientra tra quelle da assoggettare a dette procedure e riguarda comunque attività analoghe a quanto già oggi svolto nell'impianto.

In esito alla seduta, valutata la completezza della documentazione presentata alla luce anche dei chiarimenti forniti dal proponente nell'ambito della seduta medesima, la Conferenza ha elaborato la seguente conclusione:

la Conferenza dei Servizi esprime, all'unanimità, l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato nel comune di Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, richiesta dalla ditta Longagnani Ecologia S.r.l.

Si individuano le seguenti prescrizioni:

- 1) entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica la ditta deve trasmettere un elaborato grafico del sistema fognario del centro nel quale siano rappresentati con tratti diversi la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, la rete di raccolta delle acque reflue domestiche, i dispositivi di trattamento, i punti di recapito nella pubblica fognatura ed il tipo di pavimentazione.
- 2) Non sono ammesse nell'impianto operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica.
- 3) Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica deve essere trasmessa la certificazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011.
- 4) L'impianto deve comunque essere gestito nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati "Rifiuti", "Acqua", "Rumore", "Aria" che saranno allegati all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Le conclusioni della Conferenza dei Servizi sono state acquisite agli atti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena.

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che devono essere prestate per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/2006.

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l. ha prestato garanzie finanziarie per la gestione dell'impianto in oggetto.

A seguito delle modifiche richieste si rende necessario rivedere ed aggiornare tali garanzie.

In data 27/03/2017 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno la comunicazione in materia di antimafia nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

In data 27/06/2017, la ditta Longagnani Ecologia S.r.l. ha trasmesso a questa Agenzia integrazioni volontarie all'istanza riguardanti la rinuncia a due codici europei di rifiuti gestiti in modalità R13 (codici europei 160106 e 200301) e l'assenza di sostanze pericolose nello scarico.

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto al rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2015, **il rilascio dell'autorizzazione unica** alla ditta **Longagnani Ecologia S.r.l.**, con sede legale e impianto a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 -6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 2) **Di disporre che a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria di cui al successivo punto 7), i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalla Provincia di Modena con atto n. 117 del 09/07/2012, integrato con atto n. 6 del 11/01/2013 e atto n. 201 del 12/07/2013 e dal comune di Modena con atto prot. n. 33632 del 23/03/2012 sono da intendersi a tutti gli effetti decaduti.**
- 3) **Di disporre altresì che a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria, è da intendersi cancellata dal “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” gestito da ARPAE Sezione di Modena, l'iscrizione n. MOD008, intestata alla ditta Longagnani Ecologia S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto.**
- 4) Di stabilire che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)

-
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rifiuti – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 5) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- 6) **Di stabilire che entro un termine di 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto autorizzativo,** la ditta **Longagnani Ecologia S.r.l.** deve prestare garanzia finanziaria a favore di **ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna**, per un importo pari a **€ 439.000,00 (quattrocentotrentanovemila/00 euro)** ripartito come nel seguito specificato. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto.
- ▶ **70.000 (settantamila/00) Euro relativamente all'operazione di recupero R13 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (500 t), per 140,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque pari a 20.000,00 Euro)
 - ▶ **168.000,00 (centosessantottomila/00) Euro relativamente all'operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando il quantitativo massimo annuale autorizzato (14.000 t) per 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a 75.000,00 Euro)
 - ▶ **75.000,00 (settantacinquemila/00) Euro relativamente all'operazione di recupero R3 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando il quantitativo massimo annuale autorizzato (5.000 t) per 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a 75.000,00 Euro)
 - ▶ **126.000,00 (centoventiseimila/00) Euro relativamente all'operazione di recupero R4 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando il quantitativo massimo annuale autorizzato (10.500 t) per 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a 75.000,00 Euro)
- La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, in uno dei seguenti modi:
 - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
 - L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09.

- **In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa.**
- La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di ARPAE previa integrazione accettata dalle parti.
- La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

In alternativa alle modalità sopraccitate, è facoltà della Ditta presentare entro il medesimo termine alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, una integrazione alle garanzie finanziarie vigenti che elevi l'importo e proroghi la durata delle stesse a quanto disposto con il presente atto . Tale integrazione deve altresì prevedere la voltura delle vigenti garanzie finanziarie a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna.

- 7) **Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino a comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra, da parte della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena. Fino alla predetta comunicazione l'attività così come autorizzata con il presente atto non può essere svolta.**
- 8) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 26/06/2027**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto da ARPAE e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- 9) **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
- a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- 10) Di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
-------------------	-----------------------

Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	
Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06	
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- b) l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 11) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Longagnani Ecologia S.r.l. e ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ACQUA

Ditta LONGAGNANI ECOLOGIA S.R.L. (IMP. V. GIARDINI, 1314) – MODENA, LOC. BAGGIOVARA

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Acqua	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii..

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l. nell'impianto in oggetto svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Tale attività consiste nella messa in riserva, selezione, cernita, pressatura e cesoiatura per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie, End of Waste o rifiuti da destinare ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti nello stabilimento vengono trattate in fossa biologica e recapitate nella pubblica fognatura;
- b. le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti a stoccaggio di rifiuti e Materie Prime Secondarie/End of Waste e lavorazione sono raccolte e sottoposte a trattamento in continuo mediante due impianti costituiti entrambi da un sedimentatore e un disoleatore preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura.

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture delle strutture presenti nel sito vengono raccolte nella rete fognaria delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

Le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come “acque reflue domestiche” e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui al punto b. sono classificate come “acque reflue di dilavamento”.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l. è stata autorizzata dal comune di Modena con atto prot. n. 33632 del 23/03/2012 allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte nell’insediamento in oggetto. L’autorizzazione è scaduta in data 29/12/2016.

In data 20/06/2016 la ditta ha presentato a questa Struttura domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 finalizzata ad acquisire, tra l’altro, il rinnovo senza variazioni dell’autorizzazione suddetta.

In allegato all’istanza integrata volontariamente in data 27/06/2017, il proponente ha fornito autodichiarazione relativa all’assenza nello stabilimento di attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzo delle sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e le “sostanze pericolose diverse” di cui all’Allegato 2 della DGR 1053/2003, nonché all’assenza nello scarico di dette sostanze in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore dello stesso decreto o degli aggiornamenti all’allegato 5 al medesimo decreto.

La domanda è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 nella seduta del 20/04/2017 (di cui al verbale CR/04/17).

In esito alla seduta, la Conferenza di Servizi ha espresso l’assenso con prescrizioni al rilascio dell’Autorizzazione Unica.

Si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta **Longagnani Ecologia S.r.l.**, con sede legale e impianto a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, **a scaricare nella pubblica fognatura di via Giardini** le acque reflue di dilavamento prodotte nello stabilimento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

- 2) Il rispetto dei suddetti limiti non può essere in alcun caso conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 3) I pozzetti di prelievo campioni posti a valle dei sistemi di trattamento devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo ed avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 4) A cura del titolare della presente autorizzazione dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e dei sistemi di depurazione delle acque reflue a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 5) Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere presentata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, il bilancio idrico per l'anno precedente allegando due analisi dello scarico di acque meteoriche di dilavamento.
- 6) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 8) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, al comune di Modena ed alla Società Hera S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) Entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta Longagnani Ecologia S.r.l. deve trasmettere ad ARPAE Sezione di Modena (SAC ed ST), al comune di Modena e ad Hera S.p.A. un elaborato grafico del sistema fognario del centro nel quale siano rappresentati con tratti diversi la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, la rete di raccolta delle acque reflue domestiche, i dispositivi di trattamento, i pozzetti di prelievo, il punto di recapito nella pubblica fognatura ed il tipo di pavimentazione presente nell'area cortiliva e all'interno dei capannoni/tettoie.

Allegato ARIA

Ditta **LONGAGNANI ECOLOGIA S.R.L. (IMP. V. Giardini, 1314) – Modena, loc. Baggiovara**

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l., svolgente operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, intende continuare le attività con emissioni diffuse in atmosfera effettuate nell'impianto sito a Modena, via Giardini, 1314, loc. Baggiovara.

Nello stabilimento non sono presenti emissioni in atmosfera di tipo puntuale .

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/2006 nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tipologie ed i quantitativi di rifiuti gestiti, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, viene confermata nella nuova configurazione autorizzata la presenza di tutte le sorgenti di emissioni diffuse individuate allo stato attuale, con l'estensione all'attività di selezione dei rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione costituiti da una miscela eterogenea di materiale da cantiere quali imballaggi, ferro, legno, plastica, cavi e, in parte residuale, materiale inerte.

A - ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l. è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n. 6 del 11/01/2013 alla prosecuzione delle attività con emissioni diffuse in atmosfera. Tale atto integra la vigente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

La Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, nella seduta del 20/04/2017, ha espresso l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica (di cui verbale CR/04/17), confermando, per le emissioni in atmosfera, le prescrizioni impartite con determinazione n. 6 del 11/01/2013.

Non sussistono pertanto condizioni ostative al rilascio del titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera.

B - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni diffuse in atmosfera della ditta **Longagnani Ecologia S.r.l.** con impianto ubicato a Modena, via Giardini, 1314, loc. Baggiovara, è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate.

- 1) Nella conduzione di tutte le fasi delle attività, devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri e aerosol.

-
- 2) Nella movimentazione dei rifiuti si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato.
 - 3) Durante le attività di scarico, selezione, riduzione volumetrica e carico, gli scarti di legno devono essere opportunamente umidificati. Analoga operazione deve essere effettuata durante la movimentazione e selezione dei rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione.
 - 4) Le aree esterne, tutte pavimentate con asfalto o cemento, devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia (spazzatura).
 - 5) Ogni modifica che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

Allegato RIFIUTI

DITTA LONGAGNANI ECOLOGIA S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A MODENA, VIA GIARDINI, 1314, LOCALITA' BAGGIOVARA

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.

La legge della Regione Emilia Romagna 30 luglio 2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.), a decorrere dal 01/01/2016, le proprie funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alla Province.

La Provincia di Modena con delibera di Consiglio n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, tra le quali il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l. nell'impianto sito a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Tale attività consiste nella messa in riserva, selezione, cernita, pressatura e cesoiatura per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie, End of Waste o rifiuti da destinare ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

In particolare, dall'attività esercitata sui rifiuti di carta e cartone si ottengono Materie Prime Secondarie, mentre dalle operazioni eseguite sui rottami metallici si originano Materie Prime Secondarie o End of Waste ai sensi del Regolamento Consiglio UE 333/2011/UE.

L'impianto è identificato catastalmente al foglio 214, mappale 189. Nel sito sono presenti due capannoni/tettoie dotate di pavimentazione in cemento ed un'area cortiliva pavimentata. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie/End of Waste e le lavorazioni avvengono sia all'interno delle strutture coperte sia nell'area esterna; quest'ultima è adibita anche al transito dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto. Sono inoltre presenti una pesa a ponte e le attrezzature e i macchinari per la lavorazione dei rifiuti, quali due presse ed una cesoia.

L'impianto è dotato di recinzione perimetrale costituita da pannellature in cemento di altezza pari a circa 5 metri.

I rifiuti e le Materie Prime Secondarie/End of Waste sono stoccati in cumuli, contenitori e balle.

Le acque meteoriche ricadenti nell'area cortiliva adibita a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti vengono raccolte e recapitate nella pubblica fognatura. Preliminarmente allo scarico, tali acque vengono sottoposte a trattamento di sedimentazione e disoleazione.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l. per il sito di Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara relativamente alla gestione dei rifiuti è in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 117 del 09/07/2012, avente validità sino al 08/07/2022. Tale autorizzazione è stata integrata con determinazioni n. 6 del 11/01/2013 e n. 201 del 12/07/2013.
- Iscrizione al n. MOD008 del Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, avente validità sino al 14/05/2018. Tale Registro è gestito da ARPAE S.A.C. di Modena a decorrere dal 01/01/2016.

L'istanza presentata dal proponente è tesa ad ottenere:

- l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività;
- il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate nell'insediamento;
- la gestione dell'impianto interamente in procedura ordinaria, rinunciando pertanto all'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06;
- l'introduzione di alcune nuove attività quali il disassemblaggio di apparecchiature di grandi dimensioni (non RAEE), pelatura cavi e selezione di rifiuti misti da costruzione e demolizione costituiti da una miscela eterogenea di materiale da cantiere quali imballaggi, ferro, legno, plastica, cavi e, in parte residuale, materiale inerte.;
- la rimodulazione dei quantitativi massimi in stoccaggio istantaneo e i quantitativi annuali per i rifiuti gestiti in modalità R12, nonché la riorganizzazione del lay-out dell'impianto.

L'istanza non prevede interventi di tipo strutturale all'impianto, né incrementi ai quantitativi di rifiuti gestiti in modalità R3 ed R4.

La Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, nella seduta del 20/04/2017 (di cui verbale CR/04/17), ha espresso l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica .

Si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale Rifiuti.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l. nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- 1) le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le quali è concessa l'autorizzazione, sono le seguenti:
 - “R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”
 - “R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
 - “R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”
 - “R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”
- 2) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le operazioni di recupero, nonché i quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

Codice europeo	DENOMINAZIONE RIFIUTO	Q.MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA R13		Q. MAX ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q.MAX RECUPERABILE ANNUALMENTE R3
		T	MC		
RIFIUTI DI CARTA E CARTONE					
OPERAZIONE AUTORIZZATA: R3					
150101	Imballaggi di carta e cartone				
150105	Imballaggi composti				
200101	Carta e cartone				
SUBTOTALE		30	60	5.000	5.000

Codice europeo	DENOMINAZIONE RIFIUTO	Q.MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA R13		Q. MAX ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q.MAX RECUPERABILE ANNUALMENTE R4
		T	MC		
RIFIUTI DI METALLO					
OPERAZIONE AUTORIZZATA: R4					
100210	Scaglie di laminazione				
100299 ^s	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
110501	Zinco solido				
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi				

120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi				
120199 ^s	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
150104	Imballaggi metallici				
160117	Metalli ferrosi				
170402	Alluminio				
170403	Piombo				
170404	Zinco				
170405	Ferro e acciaio				
170406	Stagno				
170407	Metalli misti				
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117				
191202	Metalli ferrosi				
191203	Metalli non ferrosi				
200140	Metalli				

SUBTOTALE	600	400	10.500	10.500
------------------	------------	------------	---------------	---------------

Codice europeo	DENOMINAZIONE RIFIUTO	Q.MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA R13		Q. MAX ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA t/a	Q.MAX RECUPERABILE ANNUALMENTE R12 t/a
		T	MC		
RIFIUTI MISTI					
<u>OPERAZIONE AUTORIZZATA: R12 – SELEZIONE</u>					
150106	Imballaggi in materiali misti				
170103 ^s	Mattonelle e ceramiche (pannelli espositori di piastrelle ceramiche)				
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206				
SUBTOTALE		60	100		
RIFIUTI DA SELEZIONARE/DISASSEMBLARE					
<u>OPERAZIONE AUTORIZZATA: R12 – SELEZIONE/DISASSEMBLAGGIO</u>					
160122 ^s	Componenti non specificati altrimenti (parti leggere da demolizione di veicoli)				
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215				
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410				
SUBTOTALE		150	100		

RIFIUTI DA PRESSARE					
OPERAZIONE AUTORIZZATA: R12 - PRESSATURA					
150102	Imballaggi di plastica				
150103	Imballaggi in legno				
170201	Legno				
SUBTOTALE		50	100		
TOTALE		260	300	14.000	14.000

Codice europeo	DENOMINAZIONE RIFIUTO	Q.MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA R13		Q. MAX ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q.MAX RECUPERABILE ANNUALMENTE
		T	MC	t/a	t/a
OPERAZIONE AUTORIZZATA: R13					
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)				
030101	Scarti di corteccia e sughero				
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104				
060316	Ossidi metallici , diversi da quelli di cui alla voce 060315				
070213	Rifiuti plastici				
100210	Scaglie di laminazione				
100299 ^S	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111				
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico				
101203	Polveri e particolato				
101206	Stampi di scarto				
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310				
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113				
110206	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 110205				
110501	Zinco solido				
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi				
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi				
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici				
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116				

120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120				
120199 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)				
120199 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe)				
150101	Imballaggi di carta e cartone				
150102	Imballaggi di plastica				
150103	Imballaggi in legno				
150104	Imballaggi metallici				
150105	Imballaggi compositi				
150106	Imballaggi in materiali misti				
150107	Imballaggi di vetro				
160103	Pneumatici fuori uso				
160117	Metalli ferrosi				
160118	Metalli non ferrosi				
160119 [§]	Plastica (plance di autoveicoli in plastica)				
160120	Vetro				
160122 [§]	Componenti non specificati altrimenti (parti leggere da demolizione di veicoli)				
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215				
160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305				
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)				
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101				
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103				
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105				
170101	Cemento				
170102	Mattoni				
170103	Mattonelle e ceramiche (pannelli espositori)				
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106				
170201	Legno				
170202	Vetro				
170203	Plastica				

170401	Rame, bronzo, ottone				
170402	Alluminio				
170403	Piombo				
170404	Zinco				
170405	Ferro e acciaio				
170406	Stagno				
170407	Metalli misti				
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410				
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503				
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801				
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 1709023 e 170903				
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190107				
191202	Metalli ferrosi				
191203	Metalli non ferrosi				
191204	Plastica e gomma				
191205	Vetro				
191207	Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206				
200101	Carta e cartone				
200102	Vetro				
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135				
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137				
200139	Plastica				
200140	Metalli				
SUBTOTALE		500	500	20.000	-

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

TOTALE:	1.490	1.260	49.500	29.500
----------------	--------------	--------------	---------------	---------------

- 3) **L'operazione di recupero R3** autorizzata consiste nella selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminati, compattamento.
- 4) Il materiale ottenuto dall'operazione di recupero R3 di cui sopra è classificato come "materia prima secondaria per l'industria cartaria rispondente alle specifiche delle norme UNI-EN 643". In assenza di conformità a dette specifiche, tali materiali devono essere gestiti come rifiuti.
- 5) **Relativamente ai rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio per i quali è autorizzata l'operazione R4:** i rifiuti da recuperare, i processi e le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che "cessano la qualifica di rifiuto" devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
- 6) **Per le restanti tipologie di rifiuto costituite da rottami ferrosi e non ferrosi diverse da quelle indicate al punto di cui sopra per i quali è autorizzata l'operazione di recupero R4:** le caratteristiche dei rifiuti, le

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°472 (lato via Cagliostro scala L) | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/433913 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

operazioni di recupero e le Materie Prime Secondarie ottenute devono essere conformi ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

- 7) **L'operazione di recupero R12** autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività:
- cernita, selezione finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze; pressatura delle frazioni omogenee di rifiuti conferite all'impianto, nonché dei rifiuti originati dalla selezione; pelatura cavi;
 - disassemblaggio manuale o con l'ausilio di attrezzature manuali degli apparecchi fissi di grandi dimensioni (non RAEE) al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee di rifiuti da avviare al recupero (ferro, alluminio, rame, cavi, plastiche, schede, ecc.).
- 8) Non sono ammesse nell'impianto operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica. L'esercizio di tale attività è subordinato all'acquisizione di specifico titolo ambientale in materia di emissioni in atmosfera.
- 9) Entro 30 giorni dalla data del presente atto, la ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAE (SAC ed ST) la Certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011.
- 10) I rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite dovranno essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Longagnani Ecologia S.r.l. e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
- 11) Lo scarto originato dalle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19" ed essere conferito ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
- 12) Per i rifiuti autorizzati in modalità R3, R4 ed R12 l'operazione di messa in riserva (R13) autorizzata è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero effettuate nell'impianto.
- 13) I rifiuti identificati con il codice europeo 150106 devono essere costituiti da una miscela composta dai seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di legno, imballaggi di metallo.
- 14) I rifiuti identificati con il codice europeo 170904 sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali da cantiere quali imballaggi, ferro, legno, plastica, cavi e, in parte residuale, materiali inerti.
- 15) Le frazioni omogenee di rifiuti originate dalle operazioni di cernita/selezione devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi.
- 16) I cumuli di rifiuti, MPS, End of Waste realizzati in area esterna devono avere un'altezza inferiore a quella della recinzione presente sul confine dell'impianto. Tali cumuli devono essere realizzati su superficie pavimentata e dotata di rete di raccolta delle acque reflue recapitante ai dispositivi di trattamento presenti preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura.
- 17) I rifiuti devono essere sottoposti a cernita separatamente.
- 18) I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
- 19) E' ammesso all'interno di ciascun contenitore lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.

-
- 20) I rifiuti che possono dare origine a percolazione o a sversamenti di liquidi contenuti devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
- 21) I rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura.
- 22) I rifiuti identificati con i codici europei 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 070213, 120105, 160119, 101201, 101206, 101208, 060316, 161102, 161104, 161106 devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
- 23) I rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da limature, torniture e trucioli devono essere stoccati al coperto; gli imballaggi in metallo devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
- 24) I rifiuti identificati con i codici europei 160116, 160117, 160118, 160122, 170411 devono essere stoccati al coperto o in contenitori dotati di copertura anche mobile.
- 25) I rifiuti di cui al codice 160801 devono essere stoccati al coperto.
- 26) I motori auto gestiti nell'impianto in sola modalità R13 devono essere bonificati.
- 27) I identificati con il codice europeo 170504 devono essere originati da attività di scavo in siti non oggetto di bonifica;
- 28) I rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
- 29) Le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere contrassegnati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato e l'operazione alla quale è sottoposto (R3, R4, R12, R13). La cartellonistica riportante il codice europeo deve essere presente anche nelle aree e sui contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti trattati e prodotti dall'attività. Devono inoltre essere opportunamente identificate e riconoscibili mediante idonea cartellonistica le aree destinate allo stoccaggio delle Materie Prime Secondarie/End of Waste.
- 30) La gestione dell'impianto deve avvenire secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "Planimetria Lay-Out rifiuti art. 208" - Giugno 2016, per quanto non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente atto.
- 31) **Relativamente ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), per le quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:**
- entro 60 giorni dalla data del presente atto, la Ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAE (SAC ed ST) la documentazione che attesti l'avvenuta iscrizione dell'impianto al Centro di Coordinamento di cui all'art. 33 del D.lgs. 49/2014;
 - i RAEE gestiti nell'impianto devono essere classificati esclusivamente non pericolosi;
 - devono essere rispettate le condizioni previste nel D.lgs. 49/2014, allegato VII "Modalità di raccolta e conferimento" e Allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento, ed in particolare:
 - l'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento: settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - il conferimento dei rifiuti deve avvenire al coperto;
 - la ditta deve dotarsi di un rilevatore di radioattività anche portatile;
 - lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
 - la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
 - l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro;
-

- la barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
 - deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;
 - deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
 - lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per gruppi omogenei;
 - la ditta deve adottare misure atte ad evitare il danneggiamento dei RAEE nelle fasi di movimentazione, carico, scarico, stoccaggio;
 - devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- d) ottemperare agli obblighi di cui all'art. 33 comma 2 del D.lgs. 49/2014;
- e) lo stoccaggio deve avvenire preferibilmente al coperto oppure in contenitori dotati di copertura impermeabile e con modalità atte ad evitare il danneggiamento degli stessi e a garantire l'integrità per l'avvio agli impianti di trattamento.
- 32) I pneumatici (codice europeo 160103) devono essere stoccati al coperto utilizzando dispositivi e sistemi di copertura anche mobile, all'interno di cassoni o in cumuli collocati su area pavimentata. E' ammessa l'operazione di asportazione del cerchione in ferro qualora presente.
- 33) Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere a disposizione delle autorità di controllo le certificazioni analitiche e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della normativa vigente.
- 34) I rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti e alla diffusione di insetti e ratti.
- 35) Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
- 36) I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero e dalle Materie Prime/End of Waste presenti nell'impianto.
- 37) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto; tali contenitori devono essere provvisti di idonei dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- 38) I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione devono essere totalmente privi di amianto.
- 39) Nel caso di presenza di lastre di fibrocemento, la ditta è tenuta preventivamente ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.
- 40) Non sono ammessi nell'impianto rifiuti allo stato liquido.
- 41) L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza e deve rispettare la normativa in materia di prevenzione incendi.

-
- 42) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (sia dei locali coperti, sia dell'area cortiliva), alla rete fognaria per la quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 43) Il Piano di Ripristino dell'area, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta all'ARPAE (SAC ed ST) e al Comune di Modena. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.

Allegato – RUMORE

DITTA LONGAGNANI ECOLOGIA S.R.L. - IMPIANTO UBICATO A MODENA, VIA GIARDINI, 1314, LOCALITA' BAGGIOVARA

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l., con sede legale e impianto a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle attrezzature per la movimentazione e la lavorazione dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie/End of Waste;
- le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- l’intera area dell’insediamento produttivo è collocata in classe IV “aree di intensa attività umana”, con valori limite di immissione pari a 65 dBA nel periodo diurno e di 55 dBA nel periodo notturno;

- il ricettore sensibile più prossimo all'impianto è costituito da un'abitazione posta a circa 70 metri dal confine aziendale – lato ovest;
- i livelli sonori misurati evidenziano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno presso il ricettore considerato.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Longagnani Ecologia S.r.l. ha presentato, in data 20/06/2016, la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativamente all'impianto sito a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara.

In allegato all'istanza, il proponente ha presentato documentazione di valutazione d'impatto acustico ambientale datata 13/05/2015.

La Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, nella seduta del 20/04/2017, ha espresso l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica (di cui verbale CR/04/17), rilevando sulla base dei contenuti del suddetto elaborato e delle valutazioni effettuate, la compatibilità dal punto di vista acustico dell'insediamento.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale "Rumore".

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto sito in comune di Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, foglio 214 mappale 189, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **Longagnani Ecologia S.r.l.**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 3) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.